

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 24/10/2022

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 26

Oggetto: **ESONERO CONTRIBUTIVO DELLE LAVORATRICI MADRI**

• **INPS, Circolare n. 102 del 19 settembre 2022**

L'articolo 1, comma 137 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha previsto, in via sperimentale, per l'anno 2022, il riconoscimento di un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a carico delle **lavoratrici madri dipendenti del settore privato**.

L'esonero contributivo opera, nella misura del **50%** dei contributi previdenziali **a carico della lavoratrice madre, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo** la fruizione del **congedo obbligatorio** di maternità, per un periodo massimo di **un anno** a partire dalla predetta data di rientro.

L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 102 in data 19 settembre 2022 con la quale fornisce le **prime indicazioni normative** nonché le **istruzioni operative** per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi.

L'esonero è riconosciuto esclusivamente sulla **quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato**.

Di conseguenza, la misura:

- non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, quindi, non è soggetta alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea; né al rispetto delle condizioni previste dal Temporary Framework;
- non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione;
- non è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

## SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

L'accesso al beneficio spetta a tutte le lavoratrici **madri, dipendenti di datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore **agricolo**, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

L'esonero in esame trova applicazione a tutti i **rapporti di lavoro instaurati ed instaurandi**. In considerazione del fatto che la norma ha **valenza generalizzata**, la riduzione trova applicazione anche agli apprendisti, ai lavoratori domestici e a chiamata e alle assunzioni a scopo di somministrazione.

L'Istituto precisa che, per i **rapporti di lavoro domestico**, verranno fornite istruzioni con successivo messaggio.

## FRUIZIONE E MISURA DELL'ESONERO

Sebbene la previsione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, la misura può comunque trovare applicazione, in virtù del principio di non discriminazione, anche:

- laddove la lavoratrice fruisca dell'astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio;
- a seguito del periodo di interdizione *post partum* di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 151/2001.

**Poichè costituisce una misura sperimentale valevole per l'anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.**

L'esonero ha una durata massima di **dodici mensilità**, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al **50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice**.

#### COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Risulta ulteriormente cumulabile con l'**esonero di 0,8** punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, **incrementato**, dal Decreto Aiuti-*bis*, **di 1,2 punti percentuali**. Laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in esame e, sulla quota di **contribuzione residua** a carico della lavoratrice, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

#### RICHIESTA DELL'ESONERO

##### Datori privati in genere

I **datori di lavoro** per **richiedere**, per conto della lavoratrice interessata, l'applicazione dell'esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all'INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo, tramite la funzionalità "Contatti" del "**Cassetto previdenziale**" alla voce "**Assunzioni agevolate e sgravi**", campo "**Esonero art.1 c. 137 L.234/2021**", un'istanza per l'attribuzione del **codice di autorizzazione "0U"**, che assume il nuovo significato di "*Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021*". La Struttura territorialmente competente attribuirà il predetto codice alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell'esonero.

##### Datori di lavoro agricolo

Per richiedere l'applicazione dell'esonero contributivo dovranno inoltrare l'istanza "**Esonero art. 1 c. 137 L.234/2021**" tramite la funzione "**Comunicazione bidirezionale**" del "**Cassetto previdenziale aziende agricole**" e nel campo "Annotazioni" dell'istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

Dopo la verifica della spettanza dell'esonero, la Struttura territorialmente competente inserirà nell'archivio "**Cinque A**" (raggiungibile al percorso intranet: "Servizi" > "Servizi per l'agricoltura" > "Subordinati" > "Archivio Aziende Agricole"), utilizzando la funzione "Modifica", i codici di autorizzazione "LM" e "LP", abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell'agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro). I datori potranno verificare l'attribuzione consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" nel "Cassetto previdenziale aziende agricole".